



## PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE

### DETERMINA N. 75 DEL 19 gennaio 2026

**OGGETTO:** ABUSO RILEVATO NEL COMUNE DI PESCASSEROLI, IN LOCALITÀ “VALLECHIARA”, F. 4, PART.LLE NN. 96 E 167, E FOGLIO 6, PART. N. 2 – ORDINANZA N. 1/2025 E SUCCESSIVA CONVALIDA N. 5/2025 - CONSTATAZIONE DI MANCATA OTTEMPERANZA.

#### IL DIRETTORE

##### ESAMINATA

la proposta di Determinazione pervenuta dal Responsabile del Servizio Giuridico-Legale;

##### RAMMENTATO CHE

- con rapporto amministrativo del 13.01.2025, completo di documentazione fotografica, il Servizio di Sorveglianza dell'Ente comunicava di aver accertato, in data 29.06.2024, in località “Vallechiara”, nel Comune di Pescasseroli, sui terreni contraddistinti in catasto al foglio 4, particelle nn. 96 e 167, e al foglio 6, part. n. 2, la realizzazione, in assenza di titoli autorizzativi, dei seguenti manufatti:

1. tensostruttura adibita a ricovero equini, delle dimensioni di m 8x5x4 ca.;
2. n. 2 box in lamiera, delle dimensioni di m 6x2,5x3 ca.;
3. manufatto in blocchi di calcestruzzo, con tetto in tavole e lamiere zincate, delle dimensioni di m 4x3x2,5 ca.;
4. manufatto in legno privo di copertura, delle dimensioni di m 7x4 ca.;
5. manufatto in blocchi di calcestruzzo, adiacente ad una roulotte, con copertura in tavole e lamiere zincate, delle dimensioni di m 12x8x3 ca.;

...*OMISSIS...*

##### DATO ATTO CHE

- con Ordinanza di riduzione in pristino n. 1/2025, emessa ai sensi dell'art. 29 Legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Ente Parco ordinava di provvedere, entro e non oltre 120 giorni dalla data di notifica dell'ordinanza, alla rimozione delle opere sopra descritte, e al ripristino dello stato dei luoghi;

- successivamente l'Ente veniva a conoscenza della pendenza, presso il Comune di Pescasseroli, delle seguenti istanze di sanatoria edilizia straordinaria:

1. istanza prot. n. 1119 del 27.02.1995, presentata da ...*OMISSIS...*, avente ad oggetto la realizzazione, sul terreno di cui al F. 4, part. n. 96, di un nuovo fabbricato adibito a stalla;
  2. istanza prot. n. 1120 del 27.02.1995, presentata da ...*OMISSIS...*, avente ad oggetto la realizzazione, sul terreno di cui al F. 4, part. n. 167, di un nuovo fabbricato adibito a stalla;
- ai sensi del combinato disposto dell'art. 39 L. 724/1994 e dell'art. 38 L. 47/1985, la presentazione della domanda di sanatoria sospende il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni amministrative, compresa quella demolitoria;
- tuttavia la giurisprudenza ha precisato che la presentazione di una domanda di condono non esenta l'Ente Parco dal dovere di tutela del vincolo cui è preposto, con la conseguenza che, se l'Ente ritiene che la sanatoria non possa in nessun caso andare a buon fine, potrà lo stesso procedere con ordinanza e motivare al suo interno circa l'impossibilità della positiva definizione del condono;
- la giurisprudenza ha anche chiarito che se rispetto alla situazione cristallizzata nelle domande di condono risultano realizzate delle opere ulteriori, non vi è paralisi del potere repressivo dell'amministrazione, e che la presentazione della domanda di condono non autorizza a trasformare o a ampliare i manufatti, i quali, fino al momento dell'eventuale sanatoria, restano abusivi, con la conseguenza che, laddove dovessero esservi trasformazioni ulteriori, non è possibile pronunciarsi sulla domanda di condono, ma vige l'obbligo di sanzionare le opere con ordinanza di demolizione;

- i due procedimenti di sanatoria sopra individuati non potranno in nessun caso concludersi positivamente, in quanto i manufatti oggetto di domanda di condono si trovano in una zona di Piano del Parco (zona B di Riserva Generale) incompatibile con la realizzazione di nuovi fabbricati da adibire a stalla;
- dal raffronto tra la situazione dei terreni e dei manufatti evidenziata nelle istanze di condono, e quella rilevata dal Servizio Sorveglianza del Parco nel Rapporto del 13.01.2025, emerge una complessiva trasformazione dello stato dei luoghi, tale che non risultano più riconoscibili i manufatti oggetto delle istanze di condono;
- tale trasformazione, evidentemente successiva alla presentazione delle due istanze summenzionate, preclude ineludibilmente la possibilità di pronunciarsi sulle medesime e impone invece la sanzione demolitoria;
- pertanto, con Ordinanza n. 5/2025 si è provveduto alla conferma/convalida dell'Ordinanza n. 1/2025, in quanto sussistono le condizioni di legge per confermare il contenuto della stessa, integrandone la motivazione ed emendandone i vizi...;

#### **CONSIDERATO**

- che dal Verbale di Accertamento n. 1762269769 del 04.11.2025, completo di fascicolo fotografico, emergeva che, in base al sopralluogo effettuato ...*OMISSIONE...*, “è stato rimosso un manufatto in blocchi di calcestruzzo...una tensostruttura, e un manufatto in legno”;
- che, con nota acquisita al prot. dell'Ente al n. 9916 del 06.11.2025, l'interessato comunica di aver rimosso soltanto i manufatti di cui ai nn. 1, 3 e 4, ritenendo di essere in attesa della definizione delle domande di condono relative alle strutture di cui ai nn. 2 e 5;
- che sulla preclusione a pronunciarsi sulle stesse questo Ente ha già adeguatamente motivato in sede di Ordinanza di convalida n. 5/2025, e che tali motivazioni sono qui riportate, ferma l'impossibilità di dimostrare l'effettiva corrispondenza fra le opere nn. 2 e 4 e quelle oggetto di condono;

#### **PRESO ATTO**

- che, per le ragioni sopra rappresentate, l'Ordinanza di riduzione in pristino n. 1/2025, e successiva convalida n. 5/2025, non risulta ottemperata;

#### **VISTI**

- l'art. 29, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n.394, “*Legge Quadro sulle Aree Protette*”;
- l'art. 27 del D.lgs. 30 marzo 2001, n.165, “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;
- il Regolamento di Organizzazione dell'Ente, approvato con Deliberazione n. 4 del 23.02.2010;

#### **DETERMINA**

di dare atto:

- che l'Ordinanza n. 01/2025, e successiva convalida n. 5/2025, non è stata eseguita nei termini intimati;
- di dare atto che la mancata ottemperanza, entro il termine da ultimo stabilito, ha comportato l'acquisizione automatica al patrimonio dell'Ente Parco dell'area di sedime delle opere abusive (art. 1, comma 1104 della legge 27.12.2006, n. 296), così come individuate nell'Ordinanza di riduzione in pristino n. 01/2025 e successiva convalida n. 05/2025, negli atti ad essa prodromici, nella presente Determinazione e negli atti di accertamento, nella misura che sarà individuata al fine della trascrizione del presente provvedimento;
- che questo Ente provvederà all'esecuzione d'ufficio dell'Ordinanza, in danno degli intimati, e al recupero delle relative spese, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, fatti salvi gli ulteriori effetti di legge;
- che, a tal fine, il presente provvedimento costituisce titolo per l'immissione temporanea nel possesso del terreno, necessaria alla rilevazione tecnica dei manufatti, alla rimozione delle opere stesse e alla riduzione in pristino dei terreni sui quali le stesse insistono;

Il presente provvedimento è altresì pubblicato all'albo online dell'Ente.

**Il Direttore  
Luciano Sammarone / ArubaPEC S.p.A.**



*Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate*